

Comune di PALOMBARO (Prov. CH)

ORDINANZA N. 1 DEL 22.02.2014

Prot. n. 157
del 24.2.2014

IL SINDACO

ORDINANZA N. 1 del 22.02.2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE ORARI PER L'UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI, AMPLIFICATORI E SORGENTI SONORE, IN GENERE, NEI LOCALI DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in quanto con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione ed alla valorizzazione turistica del territorio, anche attraverso l'organizzazione di piccoli trattenimenti musicali, quali concertini, piano-bar, karaoke e simili, organizzati al solo scopo di attirare la clientela senza che venga richiesto alcun compenso per l'audizione degli intrattenimenti, sia sotto forma di biglietto d'ingresso che di maggiorazione del prezzo delle consumazioni; ovvero senza trasformazione in pubblico spettacolo con l'allestimento di sale appositamente attrezzate ed organizzate;

CONSIDERATO che le suddette attività possono, tuttavia costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario contemperare le esigenze del mondo imprenditoriale con il rispetto della quiete pubblica;

RILEVATO che, ad esclusione dell'utilizzo di semplici apparecchi radio/CD, tv o altri mezzi sonori per la sola diffusione di musica di "sottofondo" ovvero di compagnia all'interno del pubblico esercizio, l'effettuazione di intrattenimenti pubblici con musica dal vivo, amplificatori ed apparecchiature sonore significative, necessitano di una delimitazione di orario per assicurare un accettabile limite di tollerabilità alle emissioni sonore al fine di garantire il bene della salute che ha carattere primario ed assoluto, costituzionalmente protetto;

VISTO il quadro normativo di riferimento in materia:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e ss.mm.ii.
- D.P.C.M. 1 marzo 1991 come modificato dal dal D.P.C.M. 14.11.1997
- D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241 ed in particolare l'art. 3, in ossequio al quale, nel preambolo che procede, sono esplicitate le motivazioni nonché le ragioni giuridiche dell'adottando provvedimento;

VISTA la vigente legge regionale 16.07.2008 n. 11 ed in particolare l'art. 1, comma 117;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni e le ragioni giuridiche nella premessa narrativa del presente atto:

- Negli pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, **all'esterno dei locali**, è consentito lo svolgimento di pubblici intrattenimenti, quale attività complementare, occasionale e temporanea, mediante l'utilizzo di strumenti ed apparecchiature sonore, nel rispetto della vigente normativa in acustica, nelle fasce orarie: **dalle 10,00 alle 12,00 e dalle ore 19,00 alle ore 24,30;**

- Negli esercizi di cui sopra, **all'interno dei locali**, è consentito lo svolgimento di pubblici intrattenimenti mediante l'utilizzo di strumenti ed apparecchiature sonore, nel rispetto della vigente normativa in acustica nelle fasce orarie **10,00/12,00 e dalle ore 18,00 sino alle ore 24,00;**

E' fatto obbligo, per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione che intendono svolgere intrattenimenti musicali, in conformità dell'art. 1, comma 117 della L.R. n. 11/2008 e ss.mm.ii. **di osservare i limiti sonori, nel rispetto della normativa vigente in materia;**

Restano impregiudicati gli aspetti attinenti alla tutela della quiete pubblica e all'osservanza delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno dettati dalle legge quadro 447/1995, dal D.P.C.M. 14.11.1997 e dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215;

Viene escluso dall'applicazione della presente ordinanza l'utilizzo di semplici apparecchi radio/CD, TV o altri mezzi sonori per la solo diffusione di musica di "sottofondo" ovvero di compagnia all'interno del pubblico esercizio fermo restando l'esclusione della propagazione di emissioni sonore che crei disturbo ai vicini.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio - *on line*, comunicata alle forze dell'Ordine ed inserita sul sito web istituzionale di questo Comune.

Alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine, nonché a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Sono revocate le ordinanze in materia precedentemente emanate.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data odierna.



IL SINDACO

AVV. CONSUELO DI MARTINO